

**DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013**  
**305/2013/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PRESSO IL POLO CHIMICO DI TERNI, PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2011 – 31 AGOSTO 2011**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 11 luglio 2013

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008;
- il decreto del Ministro dello sviluppo Economico 21 ottobre 2010 (di seguito: DM 21 ottobre 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, approvato con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2011, VIS 05/11 (di seguito: deliberazione VIS 05/11);

- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, VIS 82/11 (di seguito: deliberazione VIS 82/11);
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2011, ARG/elt 127/11;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/elt 163/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/11);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 370/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 519/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 519/2012/R/eel);
- la lettera inviata all’Autorità in data 21 novembre 2011 da Treofan Italy S.p.A., Basell Poliolefine Italia S.r.l., Novamont S.p.A., SCAT Terni S.r.l., Mirachrome S.r.l. e Colle rosso CR S.r.l. (di seguito: lettera del 21 novembre 2011);
- la lettera inviata all’Autorità in data 4 aprile 2012 (prot. Autorità n. 11787) dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: lettera del 4 aprile 2012);
- l’esito delle procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 125/07, per gli anni 2009-2010;
- l’esito delle procedure concorsuali per l’individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 125/07, per gli anni 2011-2012-2013.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione VIS 82/11, l’Autorità ha chiuso l’istruttoria conoscitiva – avviata con deliberazione VIS 05/11 e relativa all’erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione, misura e del servizio di salvaguardia dell’energia elettrica presso il Polo chimico di Terni (di seguito: Polo di Terni) – che aveva, tra l’altro, la finalità di:
  - a) verificare, anche alla luce del quadro normativo vigente, i comportamenti degli operatori coinvolti, con particolare riferimento alle condotte poste in essere ai fini dell’attivazione del servizio di salvaguardia e alle modalità di gestione della rete privata che serve il Polo di Terni (di seguito: RPT);
  - b) valutare la presenza di eventuali elementi che abbiano impedito o ostacolato la regolare erogazione del servizio di salvaguardia;
  - c) valutare la presenza di esigenze specifiche di regolazione ai fini dell’erogazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto per una corretta e ordinata gestione del Polo di Terni e della relativa RPT, sino all’adozione da parte dell’Autorità della regolazione attuativa delle Reti Interne di Utenza (di seguito: RIU) di cui all’articolo 33, della legge 99/09;
- gli esiti dell’istruttoria sono esposti nel documento “*Resoconto conclusivo dell’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 05/11 sull’erogazione dei servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura e del servizio di salvaguardia dell’energia elettrica presso il Polo chimico di Terni*” (di seguito: Resoconto) allegato alla deliberazione VIS 82/11;
- il Resoconto ha evidenziato, tra l’altro, situazioni e comportamenti di alcuni esercenti i servizi di pubblica utilità idonei a ledere i diritti dei relativi utenti e, con particolare riferimento ai consumatori del Polo di Terni, il diritto a ottenere un

contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero alle condizioni previste dalla legge;

- al riguardo, il Resoconto ha evidenziato, tra l'altro, che:
  - a) in termini generali, nelle more di una regolazione specifica delle RIU ai sensi dell'articolo 33, della legge 99/09, l'accesso agli impianti di consumo connessi alla rete da parte delle società di vendita che intendono fornire i relativi clienti finali è condizionato alla preventiva conclusione di un accordo (provvisorio) di gestione della RIU tra il gestore e l'impresa distributrice territorialmente competente;
  - b) il predetto accordo di gestione dovrebbe avere ad oggetto, almeno: le modalità di individuazione, per ciascun cliente finale, dei punti di prelievo connessi alla RIU e le relative informazioni necessarie per la gestione delle procedure di switching; le modalità di gestione dei dati di misura relativi ai prelievi di ciascun punto; le modalità di sospensione della fornitura in caso di morosità del cliente finale;
- il Resoconto ha evidenziato, inoltre, che le anomalie riscontrate nell'erogazione dei servizi di dispacciamento e trasporto dell'energia con riferimento alla RPT da parte dei soggetti responsabili (Enel Distribuzione e il soggetto gestore della medesima RPT, la società Edison S.p.A. – di seguito: Edison), hanno reso impossibile l'identificazione di un quadro certo delle relazioni contrattuali tra i soggetti interessati;
- pertanto, per quanto riguarda le specifiche esigenze di tutela dei diritti dei consumatori del Polo di Terni, con la deliberazione VIS 82/11, l'Autorità ha adottato, nei confronti di Enel Distribuzione, ASM Terni ed Edison, una serie di provvedimenti prescrittivi volti a determinare le modalità con cui gestire provvisoriamente la RPT, sino all'adozione della regolazione di cui all'articolo 33, della legge 99/09;
- solo a seguito dell'emanazione dei provvedimenti prescrittivi di cui al precedente alinea è stata possibile una regolare gestione della RPT, e, conseguentemente, i consumatori del Polo di Terni hanno potuto sottoscrivere un contratto di approvvigionamento di energia elettrica sul mercato libero a decorrere dal 1 settembre 2011;
- con la deliberazione ARG/elt 163/11, l'Autorità ha definito un meccanismo di riconoscimento specifico di oneri a favore dell'esercente la salvaguardia per il Polo di Terni negli anni 2009 e 2012 (Hera Comm S.r.l., di seguito: Hera Comm), atto a:
  - a) individuare le modalità di riconoscimento degli oneri straordinari sostenuti da Hera Comm;
  - b) garantire a Hera Comm, entro tempi congrui, la restituzione delle somme erroneamente pagate per il servizio di trasporto dell'energia nel periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2010;
  - c) consentire a Hera Comm di fatturare correttamente il servizio di salvaguardia erogato nel predetto periodo nei confronti di tutti i clienti finali titolari degli impianti di consumo connessi alla RPT nonché del gestore della medesima rete, per la quota non consumata dai predetti impianti connessi;
- con la deliberazione ARG/elt 163/11, l'Autorità ha riconosciuto alcune criticità relative al rischio connesso con il buon esito dei pagamenti delle fatture; in particolare, Hera Comm – non avendo più in esecuzione alcun rapporto

contrattuale con i clienti finali – non poteva procedere alla disalimentazione dei rispettivi punti di prelievo in caso di inadempimento dei medesimi.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a decorrere dal 1 gennaio 2011, Enel Energia S.p.A. (di seguito: Enel Energia) è subentrata a Hera Comm come soggetto erogatore del servizio di salvaguardia in Umbria, e quindi anche per il Polo di Terni;
- l'esercente il servizio di salvaguardia dell'energia elettrica è individuato, per ciascuna area territoriale, attraverso una procedura concorsuale che seleziona i concorrenti sulla base di un parametro economico (di seguito: parametro  $\Omega$ ), che, sommato alla media aritmetica mensile dei prezzi di borsa, costituisce il prezzo di erogazione del servizio di salvaguardia;
- il parametro  $\Omega$  per l'area territoriale n. 6 Umbria-Marche è passato da un valore di 2,47 euro/MWh nel 2010 al valore di 44,3 euro/MWh nel 2011;
- con la lettera del 21 novembre 2011, il gruppo dei consumatori del Polo di Terni ha evidenziato all'Autorità l'effetto causato dalla lesione del loro diritto di ottenere un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero alle condizioni previste dalla legge, consistente nell'applicazione di un prezzo di salvaguardia per il periodo 1 gennaio 2011-31 agosto 2011 maggiore di circa il 40% rispetto al prezzo di mercato;
- sulla base delle dichiarazioni rese con la lettera del 21 novembre 2011 e confermate dal Ministero dello Sviluppo Economico con la lettera del 4 aprile 2012, la maggiorazione del prezzo sopra citata risulta insostenibile per le imprese del Polo di Terni, mettendo a repentaglio la prosecuzione delle attività industriali delle medesime imprese e, conseguentemente, anche il pagamento dell'energia elettrica al fornitore pro-tempore;
- il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica sul mercato libero nell'anno 2011 (componente approvvigionamento, che include le componenti riferite a energia, dispacciamento, perdite di rete, sbilanciamento e costi di commercializzazione) per i clienti non domestici connessi in alta tensione è risultato pari a 76,75 euro/MWh (Relazione annuale dell'Autorità sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, tav. 2.45);
- il prezzo medio di vendita dell'energia elettrica in regime di salvaguardia nell'anno 2011 per l'area territoriale n. 6 Umbria-Marche – calcolato come somma tra il parametro  $\Omega$  e la media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia sul sistema delle offerte – è risultato superiore di circa il 50% rispetto al prezzo medio ottenibile sul mercato libero;
- con la deliberazione VIS 82/11, l'Autorità ha evidenziato situazioni e comportamenti di alcuni esercenti i servizi di pubblica utilità idonei a ledere il diritto dei clienti finali titolari dei punti di prelievo connessi alla RPT di poter scegliere liberamente il proprio fornitore nel mercato libero (primo alinea, lettera c, del "Considerato, inoltre, che");
- in particolare, il paragrafo 6.B.3, del Resoconto ha evidenziato:
  - a) l'esigenza di definire le modalità di gestione della RPT ai fini dell'erogazione dei servizi di dispacciamento e trasporto nonché dei servizi di vendita;

- b) che tale esigenza riguarda, prima di tutto, i clienti finali connessi alla RPT che dal 1 gennaio 2011 sono serviti in salvaguardia da Enel Energia e che stanno cercando nuove offerte sul mercato;
- c) la difficoltà dei clienti finali di accedere al libero mercato a causa dell'incertezza sull'applicazione dei corrispettivi di trasporto coerenti con quanto chiarito dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- d) che il protrarsi nel tempo del rapporto di fornitura in regime di salvaguardia comporta un significativo onere per i medesimi clienti, attesi gli elevati corrispettivi per il servizio praticati da Enel Energia (sotto tale aspetto, il Resoconto ha rilevato che l'identificazione dei POD di ciascuna utenza è avvenuta da parte di Enel Distribuzione con nota in data 15 febbraio 2011, con la conseguenza che – dati i tempi delle procedure di switching – tali utenze non avrebbero potuto cambiare fornitore prima del 1 aprile successivo);
- solo a seguito dell'adozione dei provvedimenti prescrittivi, avvenuta in data 27 luglio 2011 con la deliberazione VIS 82/11, i consumatori del Polo di Terni hanno potuto stipulare un contratto di fornitura sul mercato libero, che – dati i tempi delle procedure di switching – ha avuto decorrenza dal 1 settembre 2011. Il nuovo accordo di fornitura con l'impresa di vendita Energetic Source S.p.A ha consentito, ai consumatori, l'acquisto di energia elettrica ad un prezzo allineato al prezzo medio del mercato libero, così come precedentemente individuato;
- l'imposizione ai consumatori del Polo di Terni di un prezzo di approvvigionamento dell'energia elettrica maggiore del 50% rispetto al corrispondente prezzo ottenibile nel mercato libero è diretta conseguenza della situazione e dei comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori riscontrati con la deliberazione VIS 82/11 e non risulta imputabile ai consumatori medesimi;
- con il Resoconto è stato, altresì, rilevato (paragrafo 5.21) che, a seguito dell'interruzione dei rapporti contrattuali tra i clienti finali e l'esercente pro tempore del servizio di salvaguardia (Hera Comm per gli anni 2009 e 2010), quest'ultimo si trova in una posizione analoga a quella di un venditore controparte di un cliente moroso non disalimentabile;
- alla luce della situazione di cui al precedente alinea, l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 163/11, ha prefigurato la definizione di uno specifico meccanismo di riconoscimento degli oneri sostenuti da Hera Comm, secondo modalità coerenti con i principi del meccanismo di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per la fornitura ai clienti non disalimentabili;
- la stessa situazione che è stata rilevata per l'esercente pro tempore del servizio di salvaguardia negli anni 2009 e 2010 si è ripresentata anche per l'esercente pro tempore del servizio di salvaguardia nei primi otto mesi dell'anno 2011 (Enel Energia). Infatti, analogamente a quanto rilevato per Hera Comm con riferimento agli anni 2009 e 2012, anche Enel Energia nel 2011 – non avendo più in esecuzione alcun rapporto contrattuale con i clienti finali – non può procedere alla disalimentazione dei punti di prelievo in caso di inadempimento dei clienti finali, e, pertanto, si trova in posizione analoga ad un esercente la salvaguardia che eroga il servizio a un cliente c.d. non disalimentabile;
- in base alle informazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, le procedure di recupero del credito messe in atto dall'esercente il servizio di

salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DM 21 ottobre 2010 porterebbero – se dovessero trovare compimento – alla chiusura per fallimento delle imprese del Polo di Terni;

- gli elementi precedentemente rappresentati costituiscono presupposto per ammettere la società Enel Energia, in qualità di esercente la salvaguardia pro tempore, al recupero degli oneri non altrimenti recuperabili, quantificati secondo i criteri della deliberazione 370/2012/R/eel, pur nel rispetto delle specificità della vicenda del Polo di Terni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha positivamente verificato l'idoneità del presente provvedimento in relazione a quanto rappresentato nella lettera del 4 aprile 2012, nella quale si chiedeva l'intervento dell'Autorità affinché, anche in ragione del fatto che le società Basell Poliolefine Italia S.r.l., Colle rosso CR S.r.l., Mirachrome S.r.l., Novamont S.p.A., SCAT Terni S.r.l. e Treofan Italy S.p.A., nella loro qualità di consumatori del Polo di Terni interessati dalla vicenda e che risultavano impossibilitati ad accedere al mercato libero alle condizioni previste dalla legge sono (di seguito anche: i clienti finali del Polo di Terni), *“hanno onorato interamente i loro debiti relativi alle fatture del periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2010 e hanno già riconosciuto all'esercente la salvaguardia il prezzo del mercato libero (ovvero il prezzo applicato in salvaguardia al netto del corrispettivo corrispondente al parametro  $\Omega$ ) per il periodo 1 gennaio 2011-31 agosto 2011”*, riconoscesse a detti consumatori il diritto all'acquisto dell'energia a prezzi coerenti con quelli applicati nel mercato libero.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- come evidenziato dal Resoconto e dalla deliberazione VIS 82/11, la specificità della situazione è connessa al fatto che le controparti del contratto di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia sono state poste in tale situazione in via obbligata, a seguito dell'impossibilità di accedere al mercato libero indipendentemente dalla loro volontà;
- la deliberazione 370/2012/R/eel, nel definire i criteri per la quantificazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia per le forniture ai clienti non disalimentabili, prevede un apposito meccanismo di reintegrazione volto a coprire il rischio del mancato pagamento delle fatture emesse per la fornitura erogata dal servizio di salvaguardia nei casi in cui l'esercente la salvaguardia serva particolari clienti finali – i clienti non disalimentabili – per i quali l'esercente, pur essendo legittimamente obbligato a garantire l'erogazione del servizio e quindi la continuità della fornitura, non può procedere alla sospensione della fornitura in caso di inadempimento;
- la medesima deliberazione introduce il parametro  $\Omega_1$ , definito come il parametro economico, calcolato dall'Autorità, a titolo di componente di commercializzazione ammessa al suddetto meccanismo di reintegrazione;
- la deliberazione 519/2012/R/eel ha determinato il parametro  $\Omega_1$ , articolato per esercente la salvaguardia e per procedura concorsuale;
- il parametro  $\Omega_1$  attribuito all'esercente la salvaguardia Enel Energia per l'anno 2011 risulta pari a 5,47 €/MWh.

## **RITENUTO OPPORTUNO:**

- garantire all' esercente la salvaguardia pro tempore il recupero degli oneri non altrimenti recuperabili relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia per i clienti finali del Polo di Terni nel periodo 1 gennaio 2011-31 agosto 2011 nei limiti di quanto corrispondente al prodotto del parametro economico  $\Omega_1$ , determinato dalla deliberazione 370/2012/R/eel, e l'energia elettrica oggetto della fornitura;
- prevedere che, per ciascuno dei clienti finali del Polo di Terni, l'esercente la salvaguardia Enel Energia provveda a rettificare le fatture emesse per l'erogazione del servizio di salvaguardia nel periodo 1 gennaio 2011-31 agosto 2011 in conformità al presente provvedimento

## **DELIBERA**

1. nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2011 e il 31 agosto 2011, il corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento e commercializzazione dell'energia elettrica fornita nell'ambito del servizio di salvaguardia ai seguenti consumatori del Polo di Terni: Basell Poliolefine Italia S.r.l., Colle rosso CR S.r.l., Mirachrome S.r.l., Novamont S.p.A., SCAT Terni S.r.l. e Treofan Italy S.p.A., è pari alla media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti alle fasce orarie di ciascun mese, maggiorata del parametro  $\Omega_1$  pari a 5,47 €/MWh;
2. Enel Energia, in qualità di esercente il servizio di salvaguardia nel 2011, per l'area territoriale n. 6 Umbria-Marche, ha diritto al recupero, in conformità alle disposizioni della deliberazione 370/2012/R/eel, degli oneri altrimenti non recuperabili riferiti alla fornitura del servizio di salvaguardia ai consumatori di cui al punto 1, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2011 e il 31 agosto 2011, nei limiti di un onere massimo ammissibile pari, per ciascuno dei suddetti clienti, al prodotto tra il parametro  $\Omega_1$  previsto, per l'anno 2011, a favore dell'esercente la salvaguardia Enel Energia ai sensi della deliberazione 370/2012/R/eel e l'energia elettrica complessivamente consumata da detto cliente finale nel medesimo periodo;
3. entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, Enel Energia, in qualità di esercente il servizio di salvaguardia nel 2011 per l'area territoriale n. 6 Umbria-Marche, rettifica le fatture di fornitura dell'energia elettrica per ciascuno dei clienti finali del Polo di Terni in conformità alle disposizioni del presente provvedimento;
4. il presente provvedimento è inviato a Enel Energia S.p.A. e alle imprese identificate al punto 1;
5. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

11 luglio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*